

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 690, 1379, 1437, 1602 e 7-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA ED AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZUCCALA)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (n. 690)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969**

---

Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (n. 1379)

d'iniziativa dei senatori **CHIARIELLO e FINIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970**

---

Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 (n. 1437)

d'iniziativa dei senatori **CARRARO e COPPOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1970**

---

Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità (n. 1602)

**d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, ZUCCALA' e BARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1971**

---

Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità),  
271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (n. 7)

**d'iniziativa dei senatori DAL CANTON Maria Pia, MANNIRONI, BERNARDINETTI,  
BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, DE ZAN, LA PENNA, LIMONI, PE-  
CORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO e DE MARZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968**

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1971**

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 269 del Codice civile elenca quattro casi per i quali può essere dichiarata giudizialmente la paternità naturale:

1) quando la madre ed il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale.

Il terzo di questi casi era previsto nella codificazione del 1865 (art. 189) mentre gli altri tre erano innovativi. Per regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova codificazione l'articolo 123 delle disposizioni transitorie del Codice civile dispose che le innovazioni si applicavano solo ai figli nati posteriormente al 1° luglio 1939, mentre per quelli nati prima di tale data continuava la limitazione del codice del 1865 alla sola ipotesi in esso disciplinata.

Questa disparità di trattamento venne denunziata alla Corte costituzionale, che con sentenza del 16 febbraio 1963, n. 7, dichiarava costituzionalmente illegittimi i primi due commi del citato articolo 123 perchè in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 e 30 della Costituzione.

Si apriva così un curioso vuoto legislativo che rendeva ancora più iniqua la discriminazione tra i nati prima dell'inizio del luglio del 1939 e quelli nati dopo. I primi, abolita la discriminazione, si vedevano formalmente aprire le porte del riconoscimento della paternità, che ha un alto valore morale e sociale, ma nella sostanza incappavano nel termine di decadenza previsto dall'articolo 271 del Codice civile, nel senso che l'azione poteva essere proposta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età e quest'ultima era già stata raggiunta nel 1960, prima della sentenza della Corte costituzionale!

Tutti i tentativi fatti in sede giurisdizionale per aprire le maglie di questo sbarramento con una interpretazione estensiva dell'articolo 271 per fare decorrere il termine dalla data della sentenza della Corte costituzionale, sono rimasti infruttuosi, salvo — caso curioso — per quel solo cittadino che aveva avuto la fortuna di vedere rimessi gli atti alla Corte per il giudizio di costituzionalità.

Era necessario ed urgente sanare il vuoto creatosi e ristabilire il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti la legge: a questa esigenza sono ispirati i disegni di legge n. 1379 dei senatori Chiariello e Finizzi, n. 1437 dei senatori Carraro e Coppola e n. 1602 dei senatori Vignola e Zuccalà che la Commissione ha rielaborato in un testo unificato, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il disegno di legge n. 7 dei senatori Maria Pia Dal Canton ed altri ha per oggetto sia la questione dei termini, sia una nuova disciplina del diritto agli alimenti dei figli naturali. La Commissione giustizia ha ritenuto di proporre l'assorbimento dell'articolo 2, concernente la prima questione, nel testo unificato predisposto, rinviando l'esame della seconda al momento in cui sarà pervenuta l'intera riforma del diritto di famiglia, già in avanzata fase di elaborazione avanti l'altro ramo del Parlamento: propone perciò lo stralcio degli articoli 1 e 3 di detto disegno di legge.

I disegni di legge nn. 1379 e 1602 hanno previsto la riapertura del termine, fissandolo in due anni per l'azione di riconoscimento di paternità anche per i figli adulterini, a decorrere dalla data di scioglimento del matrimonio. Naturalmente in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898 concernente il divorzio, che ha modificato il secondo comma dell'articolo 252 del Codice civile, la Commissione, sulla base della proposta Vignola-Zuccalà, propone che il riconoscimento dei figli adulterini possa essere fatto dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio se questo sia sciolto non solo per effetto della morte dell'altro coniuge, ma anche per pro-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili.

La Commissione ha ritenuto di rinviare alla riforma del diritto di famiglia, che ci auguriamo prossima, il delicato problema del riconoscimento dei figli naturali adulterini quando per uno dei coniugi preesistono figli legittimi e la rimozione del divieto previsto nell'articolo 253 del Codice civile per il riconoscimento del figlio naturale che sia in contrasto con lo stato di figlio legittimo. Non possiamo ignorare, infatti, che questi vecchi criteri restrittivi non solo sono in contrasto con la realtà della nostra società, ma confinano nel limbo degli N.N., o nella classifica forzosa e non desiderata di legittimi per finzione, figli che sono nati da genitori che convivevano *more uxorio*, che con il divorzio regolarizzano la loro posizione giuridica senza poter regolarizzare quella dei figli nati dalla loro unione che col successivo matrimonio diventerebbero legittimi a tutti gli effetti ed invece restano adulterini o falsamente legittimi.

Infine nel testo unificato è stato trasfuso il disegno di legge n. 690 di iniziativa governativa, che disciplina l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità modificando l'articolo 274 del Codice civile. La Corte costituzionale, con sentenza del 23 giugno 1965, n. 70, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune modalità del procedimento

previsto dal secondo e terzo comma del citato articolo 274. In particolare la prevista esclusione dell'assistenza del difensore e quindi la mancanza di contraddittorio, la segretezza dell'inchiesta sommaria, la mancanza di motivazione del decreto e il divieto di reclamo contro di esso avevano fatto ritenere la norma in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

Con il provvedimento governativo si pone rimedio ai vizi rilevati introducendo nel secondo comma dell'articolo 274 la previsione della motivazione del decreto ed il diritto delle parti di farsi assistere dal difensore, nonchè la reclamabilità del provvedimento avanti la Corte di appello con la procedura per i provvedimenti in Camera di consiglio. Con la modifica del terzo comma dell'articolo 274 si è provveduto a consentire alle parti la partecipazione al procedimento, disponendosi che gli atti ed i documenti siano depositati in Cancelleria al termine della inchiesta sommaria.

La Commissione in sede referente ha accolto ad unanimità il testo unificato, e ne raccomanda l'approvazione da parte del Senato, proponendo altresì, come sopra s'è detto, lo stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 7, che ritiene debbano costituire oggetto di un distinto disegno di legge da esaminare nel contesto della più ampia riforma del diritto di famiglia.

ZUCCALA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità e modificazione dell'articolo 274 del Codice civile**

## Art. 1.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 anche nei casi previsti ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine, purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

## Art. 2.

L'articolo 274 del Codice civile è sostituito dal seguente:

*(Ammissibilità dell'azione)*

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato,

*(Vedi disegni di legge nn. 1379, 1437 e 1602).*

*(Identico all'articolo unico del disegno di legge n. 690).*

su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Nota.** — La Commissione propone altresì lo stralcio degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 7.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 690)**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale**

*Articolo unico.*

L'articolo 274 del Codice civile è sostituito dal seguente:

*(Ammissibilità dell'azione)*

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1379)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHIARIELLO  
E FINIZZI

**Riammissione nei termini dei figli naturali  
nati prima del 1° luglio 1939, ai fini della  
azione per la dichiarazione giudiziale di  
paternità**

*Articolo unico.*

L'azione per la dichiarazione giudiziale  
di paternità può essere proposta anche dai

figli nati prima del 1° luglio 1939 nei casi  
previsti:

dai numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 269  
del codice civile, entro due anni dall'entrata  
in vigore della presente legge;

dal numero 2) dello stesso articolo 269,  
anche dopo due anni dall'entrata in vigore  
della presente legge purchè entro due anni  
dal passaggio in giudicato della sentenza o  
dal giorno in cui è stato scoperto il docu-  
mento contenente la dichiarazione di pa-  
ternità;

dal secondo comma dell'articolo 252  
del codice civile, anche dopo due anni dal-  
l'entrata in vigore della presente legge, pur-  
chè entro due anni dallo scioglimento del  
matrimonio.



**DISEGNO DI LEGGE (n. 1437)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARRARO E COPPOLA

**Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939***Articolo unico.*

In deroga al primo comma dell'articolo 271 del codice civile, l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio

nato prima del 1° luglio 1939, che si trovi nelle condizioni previste dai numeri 1, 2, 4 dell'articolo 269 del codice civile, entro i due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nei casi preveduti dal numero 2 dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione giudiziale di paternità.

Nei processi in corso la presente legge si applica d'ufficio, in ogni fase e grado di giudizio.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1602)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VIGNOLA ED ALTRI

**Proroga dei termini per la dichiarazione  
giudiziale di paternità***Articolo unico.*

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 anche nei casi pre-

visti ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine, purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 7)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DAL CANTON MARIA  
PIA ED ALTRI

**Modifica agli articoli del Codice civile: 269  
(dichiarazione giudiziale di paternità), 271  
(legittimazione attiva e termine) e 279  
(alimenti)**

**Art. 1.**

All'articolo 269 del Codice civile è aggiunto il seguente numero:

« 5) se vi è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizii o raggi idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, fiducia o di relazione domestica, quando il tempo della seduzione corrisponda a quello del concepimento ».

**Art. 2.**

L'articolo 271 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio maggiorenne entro due anni dalla conoscenza dei fatti che rendono ammissibile tale ricerca.

Nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 252 i due anni decorrono dalla data di scioglimento di matrimonio per effetto della morte dell'altro coniuge; nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269 i due anni decorrono dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi ».

**Art. 3.**

L'articolo 279 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 269, qualora l'azione non sia più proponibile per decadenza dei termini, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti.

È altresì proponibile azione per gli alimenti da parte del figlio naturale nei casi previsti dall'articolo 278:

1) se la paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale;

2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo;

3) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dai genitori;

4) se vi sia possesso di stato di figlio naturale ».